



**CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO**

OGGETTO: Decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 Servizio Integrato - Gestione Servizi Comuni in materia di Ciclo della Performance 2026.

IL DIRIGENTE

visti:

- il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;
- la legge 29/12/1993 n. 580 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto nonché il Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

rilevato che ai Dirigenti dell'Ente compete l'adozione di atti e provvedimenti connessi alla responsabilità, alla direzione ed al coordinamento delle singole aree dirigenziali come delegate dal Segretario Generale;

visto il provvedimento commissariale n.3 del 9 gennaio 2025 di approvazione del nuovo organigramma della Camera di Commercio Irpinia Sannio articolato nelle seguenti 2 Aree più le "Funzioni di Governo" in staff al Segretario Generale, con l'assegnazione delle responsabilità delle Aree come di seguito specificato:

- Area I "Amministrazione - Semplificazione e trasparenza - Sviluppo economico": Dott. Antonio Luciani;
- Area II "Tutela consumatori e Imprese e Proprietà Industriale": Dott. Vincenzo Coppola;

visto il provvedimento dirigenziale n. 57 del 28/2/2025, con il quale è stata assegnato, con decorrenza 01.03.2025, al dott. Antonio Luciani, l'incarico provvisorio della direzione dell'Area II "Tutela Consumatori e Imprese e Proprietà Industriali", che subentra, pertanto, in tutti gli incarichi attribuiti e ricoperti dal dott. Vincenzo Coppola;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente, per garantire alla Camera l'assistenza di un qualificato supporto professionale in prosecuzione di un percorso operativo già strutturato che ha visto una partecipazione significativa degli enti camerali e che ha consentito di sviluppare un modello di supporto condiviso e progressivamente affinato;

vista la nota, acquisita al protocollo camerale al n. 2491 del 4 febbraio 2026 con la quale SI.CAMERA ha comunicato la prosecuzione del servizio iniziato nel 2025 per dare modo alle Camere di fruire in maniera integrata dei seguenti servizi:

- elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- elaborazione della Relazione sulla performance;
- assistenza alla struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

ritenuto di affidare a SI.CAMERA la fornitura dei servizi di supporto in materia di performance di cui alla citata nota del, alle condizioni economiche di cui all'offerta tecnico - economica alla nota medesima, per l'importo complessivo di € 11.476,54 IVA inclusa;

visto l'articolo 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disciplinante gli affidamenti diretti in house;

tenuta presente la definizione di "*affidamento in house*" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. e, dell'Allegato I.1 al richiamato nuovo codice dei contratti, ai sensi della quale per affidamento in house si intende "*l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE...*";

visto, in particolare, il paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, ai sensi del quale è disposto che

“Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata...”;

tenuto presente l’art. 2 (compiti e funzioni), comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), il quale dispone che: *”Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società”;*

visto il comma 5 dell’art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) del richiamato codice dei contratti pubblici, il quale dispone, tra l’altro, che: *”Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2...”;*

visto l’art. 25 del Codice dei contratti medesimo, ai sensi del quale è disposto, tra l’altro, che le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui all’articolo 21, comma 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

tenuto presente che l’ANAC ha predisposto per la comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei dati relativi agli affidamenti in house la apposita scheda “A3_6”, avente decorrenza di operatività a far data dal 1° maggio 2024, affinché le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate la implementassero;

visto il provvedimento dirigenziale n. 114 del 3/4/2024, con il quale è stato affidato alla L&G Solution s.r.l. di Foggia la fornitura per la durata di un anno del servizio di utilizzo della piattaforma digitale certificata denominata “Traspare”;

tenuto presente che la suddetta piattaforma “Traspare” è iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate tenuto da Anac ed è certificata a far data dal 7/12/2023;

verificato, altresì, che tale piattaforma ha provveduto ad implementare la suddetta scheda di comunicazione (A3_6) per gli affidamenti diretti in house;

ritenuto di affidare a Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. con sede in Roma, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspare, la fornitura del servizio di supporto in materia di performance, alle condizioni di cui al piano delle condizioni economiche allegato alla nota prot. n. 24191 del 3 febbraio 2026 al costo complessivo di € 11.476,54 IVA inclusa;

vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 148 del 30/12/2025 - adottata con i poteri del Consiglio, con la quale è stato approvato il Preventivo economico dell’anno 2026;

vista la determinazione n. 3 dell’8/1/2026 - adottata con i poteri della Giunta, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il budget direzionale dell’anno 2026 e ha assegnato le risorse al Segretario

Generale;

vista la determinazione n. 1 dell'8/1/2026 con la quale il Segretario Generale ha assegnato al Dirigente la competenza in ordine alle risorse previste dal Budget direzionale dell'Area I "Amministrazione - Semplificazione e Trasparenza - Sviluppo Economico" e dell'Area II "Tutela consumatori e Imprese e Proprietà Industriale";

sulla base dell'istruttoria a cura del Dott. Gian Luca Bianco, Responsabile dell'Ufficio Provveditorato, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali,

Visto il parere favorevole espresso dal Provveditore, Dott. Maurizio Manganiello il quale dichiara che nulla osta all'adozione del presente atto;

visto il parere di regolarità contabile espresso dalla Rag. Pia Cucciniello, incaricata di Elevata Qualificazione per il Servizio "Bilancio Finanza e Risorse umane",

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di affidare in house ex art 7, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso Decreto, a SI Camera - Sistema Camerale Servizi S.r.l. (P.IVA 12620491006) il "Servizio Integrato - Gestione Servizi Comuni in materia di Ciclo della Performance 2026", come indicato nell'offerta tecnica-economica trasmessa con nota prot. n. 147/TS del 03/2/2026, al costo complessivo di Euro 11.476,54 (IVA inclusa);
3. di prenotare le risorse necessarie per la spesa di cui al capo primo che precede, ammontante ad € 11.476,54 IVA inclusa imputandola al conto di budget 325050 - AA02;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 35 del DPR n.254/2005, al Servizio "Bilancio, Finanze e Risorse umane" nonché all'Ufficio "Controllo di gestione e ciclo della performance";
5. di dare atto che gli obblighi relativi alla pubblicazione della presente determinazione, previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo codice dei contratti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'Ente camerale.

Il Responsabile dell'Ufficio Provveditorato
Responsabile Unico del Progetto
Dott. Gian Luca Bianco

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Luciani

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.

